

risponde

Comune di Ravenna

È in fattispecie concreta l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 65 della legge n. 448/1998 e s.m.i. Sull'interpretazione del citato disposto di legge, in particolare per quanto attiene all'accesso alle relative prestazioni da parte dei cittadini extracomunitari, vi sono più orientamenti. Questo Servizio di consulenza è attualmente fermo sulla seguente posizione in ordine all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare (con almeno tre figli minori).


L'assegno per il nucleo familiare è un contributo concesso dal Comune tramite l'Inps, a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minorenni, il cui valore ISE non superi determinati parametri. È destinato ai nuclei, residenti nel Comune, di cittadini italiani e comunitari o extracomunitari, titolari dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria. Il Comune stabilisce le modalità procedurali, compresa la previsione relativa all'attestazione ISE (Indicatore situazione economica).

La domanda va presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede l'assegno e deve essere ripresentata ogni anno, sempre che sussistano le condizioni (reddito e almeno tre figli minori).

La giurisprudenza di merito è intervenuta su ricorsi di extracomunitari avverso il diniego di comuni ad erogare la suddetta prestazione sociale a favore di richiedenti extracomunitari in possesso del requisito di soggiornanti per lungo periodo e quindi non in possesso dei requisiti di "extracomunitari titolari dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria". Indubbiamente il problema è di particolare rilievo, ove si tenga conto dei costi processuali e dei risarcimenti fissati dal giudice.

È, per l'appunto, su questo ultimo aspetto che si concentra il quesito.

Al riguardo mette conto considerare la sentenza della Cassazione civile (sez. lavoro, 29 settembre 2008, n. 24278) sui presupposti per l'attribuzione della prestazione di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 65, che di seguito si riporta: «1. L'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'art. 65 della legge n. 448 del 1998, ha natura assistenziale in quanto attribuito secondo un criterio fondato sulla limitatezza del reddito della famiglia in correlazione alla composizione del nucleo familiare medesimo. Ne consegue che il beneficio non può essere riconosciuto ai lavoratori di nazionalità tunisina, rispetto ai quali l'art. 65 dell'accordo del 17 luglio 1995 tra la Comunità Europea e la Tunisia, ratificato con la legge n. 35 del 1997, ha previsto esclusivamente l'estensione dei benefici previdenziali, indicazione che, riferita espressamente all'attività professionale salariata, alle condizioni di lavoro, alla retribuzione, al licenziamento, nonché a specifiche prestazioni connesse al rapporto di lavoro (quali le prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, vecchiaia, reversibilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, decesso e disoccupazione), non ricomprende la materia assistenziale (rigetta App. Palermo, 17 gennaio 2005)».



risponde

Dal contesto narrativo si traggono due considerazioni ritenute di prevalente interesse ai fini della questione in trattazione:

1. se il Comune disponesse negativamente si verrebbe a trovare, nel caso di contenzioso ordinario e di fronte a una situazione “particolare”, anche sul piano della spesa;
2. se il Comune, invece, disponesse positivamente verrebbe comunque a trovarsi in una situazione giuridica non conforme all’interpretazione della norma, appunto per quanto essa dice.

Questo comportamento risulterebbe contrario ai principi dell’ordinamento pubblico che stabiliscono l’osservanza della legge in relazione alla funzione specifica. A questo punto, in relazione a quanto sopra considerato, e stante il permanere della situazione d’incertezza, da mettere in relazione a pronunciamenti in giurisdizioni ordinarie di primo grado, si suggerisce di rimettere la questione all’attenzione della competente Autorità territoriale di Governo. Infatti il vigente ordinamento giuridico relativo alle competenze degli Uffici territoriali del Governo, demanda a questi Uffici compiti di “coordinamento burocratico”. Sarà pertanto opportuno richiederne l’intervento.

Infine si ritiene opportuno richiamare l’ordinanza n. 241 del 9 marzo 2011, con la quale il Tribunale di Monza, ai sensi dell’art. 23 della legge 1953, n. 87 rimette “gli atti della presente controversia alla Corte costituzionale dichiarando rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in relazione all’art. 3 Cost. - dell’art. 65 L. 448/98 nella parte in cui subordina la concessione dell’assegno per nuclei familiari con almeno tre figli al requisito della cittadinanza italiana o comunitaria o, in subordine, nella parte in cui esclude dalla concessione del beneficio gli stranieri titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (per brevità carta di soggiorno) dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio. Ordina che a cura della cancelleria questo dispositivo unitamente alla motivazione di questa ordinanza siano notificati alle parti al Presidente del Consiglio dei ministri e siano comunicati ai presidenti delle Camere”.